Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Giovedì, 18 dicembre | Numero 298

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2265 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 513;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Costituzione consorziale e ordinamento delle cattedre ambulanti.

Art. 1.

In ogni Provincia funziona, con sede nel capoluogo e circoscrizione estesa all'intera Provincia, una cattedra ambulante di agricoltura.

Nelle Provincie in cui, alla data del presente decreto, esistono più cattedre ambulanti di agricoltura, aventi ciascuna proprio Consorzio, queste possono conservare la propria autonomia e circoscrizione.

Ciascuna cattedra può avere, alla sua dipendenza, sezioni ordinarie nei capoluoghi di circondario, oppure, eccezionalmente, in altre opportune residenze, nonchè sezioni speciali, per determinati importanti rami dell'agricoltura (zootecnia, industrie agrarie, ecc.).

Le cattedre ambulanti di agricoltura sono Enti morali autonomi, sottoposti all'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

Art. 2.

Al mantenimento delle cattedre ambulanti di agricoltura provvedono i Consorzi all'uopo costituiti, o che si costituiranno, fra lo Stato e le Provincie.

Il Consorzio fra Stato e Provincia è obbligatorio e permanente.

Del Consorzio possono entrare a far parte anche i Comuni ed altri Enti che si impegnino ad un contributo minimo annuo continuativo di L. 1000; o gruppi di Enti che, insieme, contribuiscano nella misura e nel modo anzidetto.

Al Consorzio stesso possono, infine, aggregarsi altri Enti che, da soli o insieme, contribuiscano con non meno di annue L. 1000, ma che non possano, o non intendano vincolarsi con contributi continuativi.

Art. 3.

I contributi annui dello Stato e delle Provincie, per il mantenimento delle cattedre ambulanti di agricoltura, hanno carattere di spesa obbligatoria e non potranno mai essere, complessivamente, inferiori:

a L. 40 000 per una cattedra provinciale;

a L. 20.000 per una cattedra autonoma di minor circoscrizione;

a L. 12.000 per ciascuna sezione ordinaria o speciale;

di cui, in ogni caso, tre quinti a carico dello Stato, e due quinti a carico della Provincia.

Tuttavia, se gli stanziamenti annui dello Stato, o quelli delle Provincie, assegnati alle cattedre alla data del presente decreto, sono maggiori di quelli risultanti come ora indicato, essi rimangono, rispettivamente, consolidati nella misura attuale, ed a carico dei rispettivi bilanci.

Parimenti, i contributi dei Comuni, assegnati alle cattedre a norma della legge 14 luglio 1907, n. 513, rimangono obbligatori almeno nell'attuale misura.

Nel limite della differenza fra l'onere attuale e quello maggiore che loro fosse attribuito dal presente decreto-legge, le Provincie hanno facoltà di rivalersi con corrispondente aumento della sovraimposta sui terreni.

Nel suddetto contributo a carico dello Stato è compresa la quota di concorso del Ministero di agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale delle cattedre, a norma del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 54.

Il contributo dello Stato, a favore delle sezioni zootecniche, concesso a norma della legge 6 luglio 1912, n. 832, cessa col 30 giugno 1920. Le sezioni stesse potranno essere dal 1° luglio successivo disciplinate secondo le disposizioni del presente decreto e di quelle che, in esecuzione di esso, saranno fissate dal regolamento.

Art. 4.

A ciascuna cattedra è preposta una Commissione di vigilanza, costituita come segue:

un rappresentante del Ministero per l'agricoltura;

non oltre tre rappresentanti della Provincia, nominati dal Consiglio provinciale anche fuori del proprio seno;

un rappresentante di ciascun altro Ente, o gruppo di Enti consorziati, che contribuiscano al Consorzio con una somma continuativa di almeno L. 1000 annue;

un rappresentante di ciascun gruppo di Enti aggregati, che insieme contribuiscano con non meno di L. 1000 annue.

La Commissione presiede al funzionamento amministrativo ed al buon andamento della cattedra, con le norme che verranno stabilite nel regolamento in applicazione della legge 14 luglio 1907, numero 513, e del presente decreto.

La Commissione elegge, tra i rappresentanti degli Enti consorziati (esclusi gli aggregati), il presidente e il vice presidente. Segretario ne è il direttore della cattedra, con voto consultivo.

Art. 5.

Le cattedre ambulanti di agricoltura hanno il compito di diffondere l'istruzione tecnica fra gli agricoltori, di promuovere in ogni ramo il progresso dell'agricoltura e di disimpegnare i servizi agrari che loro vengono attribuiti dallo Stato e dalla Provincia.

Tale compito viene assolto:

a) con la volgarizzazione della tecnica agraria, e delle applicazioni scientifiche nell'agricolura, e in generale con l'assistenza tecnica degli agricoltori (conferenze, corsi temporanei, consultazioni, pubblicazioni, dimostrazioni pratiche applicative per le culture, il bestiame, le macchine, le industrie agrarie, ecc.);

b) con la sperimentazione agraria pratica locale;

c) col promuovere la organizzazione economica, cooperativa e mutualistica degli agricoltori;

d) con tutte le iniziative rivolte a promuovere e incoraggiare il progresso dell'agricoltura, della zootecnia e delle industrie agrarie, sia direttamente, sia in collaborazione di altri Istituti e di associazioni agrarie.

Le cattedre ambulanti di agricoltura disimpegnano servizi relativi all'insegnamento professionale dei contadini adulti, alla zootecnia, alla bachicoltura, alla fitopatologia, alla statistica agraria, e, in generale, altri servizi del Ministero per l'agricoltura, in applicazione di leggi speciali, in quanto concerne le forme di azione che rientrano in quelle specifiche delle cattedre.

CAPO II.

Stato giuridico ed economico del personale tecnico delle cattedre ambulanti.

Art. 6

La prima nomina dei direttori delle cattedre e dei reggenti delle sezioni è fatta, secondo le norme del regolamento generale, col titolo di straordinario, per un periodo di prova.

Il regolamento di ciascuna cattedra determina la durata del periodo di prova; che però non potrà essere superiore ai cinque anni, nè inferiore ai tre.

Trascorso il periodo di prova, senza che vi sia stata motivata ragione, opposta dalla Commissione di vigilanza e riconosciuta dal Ministero per l'agricoltura, i direttori delle cattedre e i reggenti delle sezioni acquistano, di diritto, la stabilità, col titolo di ordinario.

La nomina degli assistenti è fatta per un anno, trascorso il quale essa potrà avere successive conferme triennali, od anche, concorrendo meriti e circostanze particolari, potrà divenire definitiva, su proposta della Commissione di vigilanza e con l'approvazione del Ministero per l'agricoltura.

Ai direttori di cattedre ed ai reggenti di sezioni, i quali, alla data del presente decreto, si trovino a coprire posto presso una cattedra o sezione, saranno computati agli effetti della nomina stabile, gli anni di servizio prestati nel rispettivo grado.

Art. 7.

I regolamenti delle singole cattedre dovranno sancire, a carico del bilancio consorziale, stipendi iniziali del personale tecnico, i quali non potranno, in alcun caso, essere inferiori ai seguenti:

Direttori di cattedre provinciali, L. 7000,

Direttori di cattedre autonome di minor circoscrizione, L. 6000.

Reggenti di sezione ordinaria o speciale, L. 5000.

Assistenti, L. 3500.

Gli stipendi dovranno essere aumentati di un decimo ogni cinque anni, e per cinque periodi successivi. Gli aumenti del decimo si calcolano sulla base degli stipendi minimi del grado.

Al personale residente in città con oltre 100 mila abitanti, i regolamenti delle singole cattedre dovranno, inoltre, assegnare una indennità di residenza, in nessun caso minore di L. 1000 annue.

Qualora il personale in carica goda di indennità caro-viveri, questa s'intende assorbita, se, per effetto dell'applicazione del disposto del presente articolo, si verifichi un aumento di stipendio uguale o superiore all'indennità stessa: il personale, invece, continuerà a godere la differenza, se l'aumento di stipendio è inferiore alla indennità.

Art. 8.

Agli effetti dell'applicazione del precedente articolo, per il com-

puto dei quinquenni sarà tenuto conto degli anni di servizio prestati, nel grado coperto al momento dell'applicazione del presente decreto.

Resta, però, acquisito il diritto alla eventuale differenza fra gli stipendi calcolati in base alle presenti disposizioni e il maggior stipendio goduto all'applicazione del presente decreto.

Gli stipendi inferiori a quelli minimi stabiliti dal presente decreto sono elevati nella misura necessaria, con decorrenza dalla data di applicazione del decreto stesso, e computando gli aumenti per gli anni di servizio prestato nel rispettivo grado.

Art. 9.

Contro i provvedimenti disciplinari, deliberati dalle Commissioni di vigilanza a carico del personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura, è ammesso il ricorso alla Giunta del Consiglio per l'istruzione agraria, presso il Ministero per l'agricoltura, la quale delibererà secondo la procedura vigente, per i professori delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Art. 10.

Limitatamente alla esecuzione di disposizioni di legge e all'adempimento di incarichi ad esse relativi, conferiti dal Governo, il personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura riveste la qualità di pubblico ufficiale, ad ogni effetto di legge.

CAPO III.

Disposizioni generali.

Art. 11.

Entro il primo semestre dell'anno 1920 le Commissioni di vigilanza delle cattedre dovranno presentare, all'approvazione del Ministero per l'agricoltura, il proprio statuto o regolamento, uniformato alle disposizioni del presente decreto.

Art. 12.

L'Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura italiane, con sede in Roma, eretta in ente morale col decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1051, è riconosciuta dal Ministero per l'agricoltura, ai fini di disciplinare e di agevolare i rapporti con lo Stato e gli Enti locali, di coordinare l'opera delle istituzioni e di effettuare iniziative comuni, o ad essa richieste dal Ministero.

Dell'Unione fanno parte tutte le cattedre.

Il due per cento del contributo annuo governativo, portato dall'articolo 3 del presente decreto, potrà essere assegnato, dal ministro per l'agricoltura, al bilancio dell'Unione, quale contributo a carico del bilancio di ciascuna cattedra pel conseguimento dei fini suddetti.

Altri eventuali contributi delle cattedre, a favore dell'Unione, potranno essere deliberati dalle rispettive Commissioni di vigilanza.

Art. 13.

L'ordinamento delle Regie cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata, della Calabria e della Sardegna, istituite con le leggi speciali 31 marzo 1904, n. 140; 25 giugno 1906, n. 255; 10 novembre 1907, n. 884 (testo unico) e 16 luglio 1914, n. 665, verrà, con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, udito il Consiglio dei ministri, modificato, per essere, in quanto è compatibile, coordinato con quello delle cattedre ambulanti di agricoltura consorziali.

Art. 14.

Con decreti del ministro del tesoro saranno apportati gli aumenti dipendenti dalle disposizioni del presente decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura.

Art. 15.

Le disposizioni della legge 14 luglio 1907, n. 513, contrarie a quelle portate dal presente decreto, sono abrogate.

Art. 16.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1920 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2273 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1918-919 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Del presente decreto verrà chiesta la conversione in legge con apposito articolo da inserirsi nel disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1918-919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1918-919.

Entrata.

Capitolo	Descrizione		Importo
Cap. n. 2.	Bagagli e cani	+	2,000,000 —
Cap. n. 4.	Merci a piccola velocità accelerata	+	1,500,000 —
Cap. n. 8.	Prodotti della navigazione colle isole, ecc.	+	2,400,000 —
Cap. n. 12.	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria	+	1,200,000 —
Cap. n. 16.	Introiti dei servizi di navigazione libera	+	3,000,000 —
Cap. n. 17.	Introiti devoluti al bilancio in compenso dei nuovi oneri assunti per la gestione, pensioni e sussidi, ecc.	+	800,000 —
Cap. n. 18.	Introiti per i servizi marittimi di Venezia e della gestione marittima di Genova Molo vecchio	+	4,200,000 —
Cap. n. 19.	Utili di magazzino	+	4,800,000 —
Cap. n. 20.	Proventi eventuali	+	800,000 —
Cap. n. 27.	Ricuperi di carattere generale	+	9,000,000 —
Cap. n. 28.	Ricuperi del servizio movimento	+	6 000,000 —
Cap. n. 33.	Ricuperi per prestazioni dell'esercizio di navigazione	+	14,680,000 —
		+	50,380,000 —

Spesa.

Capitolo	Descrizione		Importo
Cap. n. 1.	Direzione generale - Personale	+	815,000 —
Cap. n. 3.	Servizio approvvigionamenti - Personale	+	560,000 —
Cap. n. 5.	Servizio movimento - Personale	+	17,980 000 —
Cap. n. 6.	Servizio movimento - Forniture, ecc.	+	6,420,000 —

Cap. n. 7. Servizio movimento - Indennizzi, ecc. . .	+	5,100,000 —
Cap. n. 9. Servizio commerciale - Personale . . .	+	495,000 —
Cap. n. 11. Servizio trazione - Personale	+	1,576,000 —
Cap. n. 12. Servizio trazione - Forniture, ecc. . . .	—	65,000,000 —
Cap. n. 14. Servizio veicoli - Personale	+	451,000 —
Cap. n. 16. Servizio veicoli - Manutenzione veicoli.	+	6,200,000 —
Cap. n. 17. Servizio lavori - Personale.	+	9,900,000 —
Cap. n. 19. Servizio lavori - Manutenzione della linea	+	502,000 —
Cap. n. 20. Linee secondarie a scartamento ridotto (Sicilia) - Personale.	+	303,000 —
Cap. n. 24. Navigazione colle isole - Personale . .	+	430,000 —
Cap. n. 25. Navigazione colle isole - Forniture, ecc.	+	4,870,000 —
Cap. n. 31. Navigazione libera - Personale	+	805,000 —
Cap. n. 32. Navigazione libera - Forniture, ecc. . .	+	7,250,000 —
Cap. n. 34. Assegnazione al fondo di riserva pei rischi di mare	+	1,900,000 —
Cap. n. 38. Contributo al fondo pensioni e sussidi.	+	12,950,000 —
Cap. n. 40-*bis*. Ritenute sugli stipendi ed assegni del personale.	+	8,880,000 —
Cap. n. 52. Spese eventuali	+	15,270,000 —
Cap. n. 52-*bis*. Indennità per maggior lavoro, ecc.	+	3,280,000 —
Cap. n. 54. Servizi speciali marittimi di Venezia, ecc.	+	3,170,000 —
Cap. n. 56. Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore.	+	2,470,000 —
Cap. n. 74. Contributo per riduzioni di tariffe, ecc.	+	3,900,000 —
	+	50,380,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: DE VITO.

Il numero 2274 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il ministro per l'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni a favore di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 69. Istituti dei sordomuti. Spese di mantenimento degli Istituti governativi. Posti gratuiti. Assegni fissi ad Istituti autonomi . .	65.000
Cap. n. 122-v. Assegnazione straordinaria per provvedere durante lo stato di guerra ad intensificare l'assistenza ai figli dei richiamati, ecc.	480.000
Cap. n. 122-vi. Maggiori spese d'indennità ed ispezioni agli ispettori centrali ed ispettori scolastici	20.000
Cap. n. 146-IV (di nuova istituzione). Concorso dello Stato nelle spese per la partecipazione dell'Italia alle Olimpiadi internazionali di Anversa nel 1920	100.000
	665.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro dell'istruzione: BACCELLI.

Il numero 2279 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo 69 « Istituti dei sordomuti - Spese di mantenimento, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario in corso, è aumentato della somma di L. 35.000 (lire trentacinquemila).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2280 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1919-920 in dipendenza di collocamenti a riposo di autorità del personale appartenente al Ministero dell'istruzione pubblica è aumentato di lire diecimila (L. 10.000) e di egual somma è elevata la dotazione del capitolo n. 18 « Pensioni

ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero suddetto per l'indicato esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2287 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 48 « Contributi e concorsi per il mantenimento delle scuole industriali, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire quattrocentomila (L. 400.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2297 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi 10 novembre 1905, n. 647;

Viste le leggi 17 luglio 1910, n. 491, 13 luglio 1911, n. 774;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1918, n. 1256;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai terreni soggetti a bonifica idraulica di prima categoria, indicati nella annessa tabella, vistata, d'ordine Nostro, dai ministri per l'agricoltura, del tesoro e dei lavori pubblici, e ai centri di colonizzazione e borgate rurali che in essi si costituiscano, sono estese le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, del testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano 10 novembre 1905, n. 647, e 2, 3, 4, 5, 8, 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Art. 2.

Le facilitazioni e concessioni di che al precedente articolo spettano sia ai proprietari che direttamente procedono al bonificamento dei loro terreni, sia ai concessionari delle opere relative nel caso dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto 1918, n. 1256.

I mutui di favore ai concessionari non potranno essere accordati che per i terreni apportati al capitale sociale, o quando concorra l'esplicito consenso dei proprietari dei terreni stessi.

Art. 3.

Finchè non sarà provveduto con appositi stanziamenti, saranno destinate per i mutui di favore le somme stanziate per i mutui stessi per l'Agro romano e che non siano state impiegate nel corso dell'annata.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, di concerto coi ministri del tesoro e dei lavori pubblici, le disposizioni di che ai precedenti articoli potranno essere estese ad altri comprensori di bonifica idraulica di prima categoria.

Art. 5.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare il regolamento per la esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — TEDESCO — SCHANZER — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA.

1. Bonifica della pianura Grossetana, provincia di Grosseto.
2. Bacino inferiore del Volturno, provincia di Caserta.
3. Laghi e terreni paludosi tra foce Angitola e capo Suvero, provincia di Catanzaro.
4. Piana di Catania, provincia di Catania.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.

Il numero 2303 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142;

Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679;

Veduta la legge 27 giugno 1912, n. 677;
Veduta la legge 25 febbraio 1892, n. 71;
Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3785;
Veduto il decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 634;
Veduto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107;
Veduto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi e la carriera degli insegnanti straordinari ed ordinari del ruolo dei RR. Istituti nautici sono stabiliti in conformità della tabella *A* annessa al presente decreto.

La misura della retribuzione dovuta ai capi d'Istituto incaricati e la misura dell'aumento fisso ai capi d'Istituto effettivi sono stabilite in conformità della tabella *B*, annessa al presente decreto.

Art. 2.

L'assegno personale di cui sono provvisti gli attuali capi d'Istituto e insegnanti dei Regi Istituti nautici in forza dell'articolo 50 della legge 16 luglio 1914, n. 679, è convertito, ad ogni effetto in stipendio.

Lo stipendio degli attuali capi d'Istituto ed insegnanti è aumentato di una somma pari alla differenza tra lo stipendio stabilito in corrispondenza degli anni di servizio nella tabella *A* annessa al presente decreto e quello risultante dalla tabella *I* annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679, aumentato in esecuzione del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Ai capi d'Istituto effettivi è inoltre concesso un aumento di stipendio pari alla differenza tra le retribuzioni stabilite nella tabella *B* annessa al presente decreto e la tabella *D* annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679.

Art. 3.

Gli insegnanti che a norma dell'art. 55, comma 1°, della legge 16 luglio 1914, n. 679, ottennero la riduzione dell'obbligo di orario sino ai limiti stabiliti dall'art. 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, potranno conservare tale orario ridotto, nel quale caso il nuovo stipendio che ad essi è dovuto sarà diminuito di una somma uguale al compenso stabilito dalla tabella *C*, annessa al presente decreto, per ogni ora in meno rispetto all'orario normale, o rinunciare alla riduzione di orario ed ottenere per intero il nuovo stipendio.

Gli insegnanti contemplati nell'art. 55, ultimo comma, della legge 16 luglio 1914, n. 679, i quali abbiano optato per la carriera della legge 8 aprile 1906, n. 142 e della legge 26 dicembre 1909, n. 805, hanno facoltà di conservare inalterata questa loro condizione oppure di rinunciarvi per ottenere l'applicazione del presente decreto.

Nei casi previsti dai due precedenti comma la dichiarazione di opzione deve avvenire entro il 30 dicembre 1919.

Art. 4.

Nel caso di cumulo di due uffici di ruolo d'insegnante nei Regi Istituti nautici e nelle scuole medie governative o pareggiate, l'applicazione dell'art. 2 è fatta per un solo dei posti a scelta dell'interessato, con l'obbligo di assumere in corrispondenza gli orari dell'art. 8 della legge 16 luglio 1914, n. 679, qualora per esso l'insegnante abbia attualmente obblighi di orari diversi.

Nel caso in cui i complessivi obblighi di orario a cui l'insegnante verrebbe ad essere tenuto per il comma precedente superassero il limite di cui all'art. 7 della legge 16 luglio 1914, n. 679, il cumulo dovrà cessare.

In ogni caso è data facoltà all'interessato di conservare i due posti con gli obblighi di orario e gli stipendi attuali. In quest'ultimo caso se il cumulo venga a cessare in tempo posteriore, sarà applicato l'articolo 2 per l'unico posto che resta, a decorrere dall'anno scolastico successivo al giorno della cessazione del cumulo o da tale giorno se esso coincide con il principio dell'anno scolastico, tenendo conto dell'anzianità che a quella data avrà l'insegnante.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, per quanto riguarda l'osservanza dell'orario massimo suddetto, anche nel caso che il secondo ufficio non sia di insegnamento nei Regi Istituti nautici o dipenda da altra Amministrazione governativa o da Enti locali, tenendo conto dell'obbligo d'orario che per tale secondo ufficio l'insegnante sarebbe tenuto per legge o per i regolamenti locali da osservare.

Art. 5.

Alla tabella *D* annessa al decreto Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1056, è sostituita la tabella *C* annessa al presente decreto.

La misura dell'indennità annua stabilita dall'art. 39 del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, per i capi degli Istituti che abbiano da 200 a 300 alunni, è fissata in L. 700; per i capi degli Istituti con un numero di alunni da 300 a 400 in L. 950, per i capi degli Istituti che abbiano oltre 400 alunni in L. 1200.

Art. 6.

Nel R. Istituto nautico di Cagliari sono istituiti, a norma della tabella *D*, posti di ruolo governativi per il segretario, l'assistente di fisica e chimica, il macchinista, i bidelli, per i quali lo Stato rimborsa la spesa per effetto dell'art. 84 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e dell'art. 59 del testo unico della legge di provvedimenti per la Sardegna, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, modificato con la legge 28 giugno 1908, n. 398.

Il Ministero della marina è autorizzato a provvedere a tali posti con la nomina nei ruoli governativi delle persone che alla data del presente decreto prestino servizio alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale nell'Istituto anzidetto, e per l'ufficio da ciascuno coperto, semprechè risulti che tali persone abbiano tenuto regolare condotta e prestato lodevole servizio.

Per la collocazione nei quadri di classificazione dei nuovi stipendi del personale che verrà assunto in forza della presente disposizione sarà tenuto conto del servizio prestato nelle scuole governative, alle dipendenze degli Enti locali, dopo la pubblicazione della legge 14 luglio 1907, n. 562 per la Sardegna, sempre che tale servizio sia stato prestato ininterrottamente dalla nomina o destinazione a tali scuole sino all'assunzione nei ruoli governativi.

Art. 7.

Con decreto del ministro del tesoro saranno inscritte nel bilancio del Ministero della marina i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto che avrà effetto dal 1° maggio 1919.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA

Tabella **A**.

Stipendio degli insegnanti.

Stipendio dell'insegnante straordinario, L. 5500.

Stipendio iniziale dell'insegnante ordinario, L. 6000.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 1° aumento quinquennale, L. 6600.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 2° aumento quinquennale, L. 7200.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 3° aumento quinquennale, L. 7800.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 4° aumento quinquennale, L. 8400

Stipendio dell'insegnante ordinario col 5° aumento quinquennale, L. 9000.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 6° aumento quinquennale, L. 9600.

Stipendio dell'insegnante ordinario col 7° aumento quinquennale spettante all'insegnante ordinario che abbia conseguito durante la sua carriera tre aumenti anticipati per merito distinto, L. 10.200.

Tabella **B**.

A) retribuzione ai capi d'Istituto incaricati, L. 2000.

B) misura dell'aumento fisso per i capi d'Istituto effettivi L. 600.

Tabella **C**.

Compenso annuo per ogni ora settimanale di lezione da retribuirsi in dodicesimi, L. 250.

Materie:

Italiano — Francese — Inglese — Matematica — Navigazione — Astronomia — Contabilità di bordo — Costruzione navale e disegno relativo — Teoria della nave — Fisica e chimica — Macchine a vapore e disegno relativo — Fisica applicata e laboratorio — Storia naturale.

Compenso annuo per ogni ora settimanale di lezione da retribuirsi in dodicesimi, L. 210.

Materie:

Storia e geografia — Diritto, economia e geografia commerciale — Arte navale — Oceanografia e metereologia — Macchine (sezione Capitani) — Direzione officina.

Compenso annuo per ogni ora settimanale di lezione da retribuirsi in dodicesimi, L. 165.

Materie:

Disegno a mano libera.

Compenso annuo per ogni ora settimanale di lezione da retribuirsi in dodicesimi, L. 125.

Materie:

Educazione fisica e marinaresca.

N. B. — Nel computo delle retribuzioni per eccedenze di orario agli insegnanti di ruolo, quando le ore eccedenti possono essere calcolate a valore differente, si calcola il valore più elevato.

Quando l'incarico dell'insegnamento non possa essere affidato ad insegnante di ruolo nè ad altra persona che risieda nel luogo che trovasi l'istituto nautico e debba essere affidato a persona estranea residente altrove, che non abbia altro incarico, la retribuzione sarà commisurata ugualmente ad ore (sempre per i mesi di insegnamento o di esami) e potrà essere aumentata fino a L. 250 mensili.

Tabella **D**.

Personale non insegnante

nel R. Istituto nautico di Cagliari (1).

1 segretario, stipendio iniziale, L. 3000.

Quattro aumenti quadriennali di L. 400 ciascuno e tre aumenti triennali di L. 300.

Stipendio massimo L. 5500.

1 assistente di fisica e chimica, stipendio iniziale, L. 2500.

Cinque aumenti quadriennali di L. 300.

Stipendio massimo L. 4000.

1 assistente di macchine, stipendio iniziale, L. 2500.

Cinque aumenti quadriennali di L. 300.

Stipendio massimo L. 4000.

2 bidelli, stipendio iniziale, L. 2000.

Cinque aumenti quadriennali di L. 300.

Stipendio massimo L. 3500.

(1) Per la nomina di questo personale sono applicabili, salvo il disposto dell'art. 6 del decreto che approva la presente tabella, le norme degli articoli 163 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 3 agosto 1908, n. 623 e degli articoli 21 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 679.

Tabella **E**.

Per ogni pagella L. 1.

Per ogni diploma originale di licenza L. 1.

Per ogni certificato e per ogni duplicato di pagella L. 1.

Roma, 30 novembre 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina: SECHI.

Il numero 2310 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1861 modificato cogli altri decreti Luogotenenziali 12 novembre 1916, n. 1581, 6 settembre 1917, n. 1531, 23 maggio 1918, n. 712, 8 settembre 1918, n. 1288 e 30 marzo 1919, n. 514, col quale è stata ricostituita la Commissione centrale di cui all'art. 101 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla Commissione centrale di cui all'articolo primo del citato decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1861, è aggiunto, in qualità di membro, un delegato dell'Avvocatura generale erariale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2219 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge per le tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1365;

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1093, che ha aumentato a lire venticinque la tassa per il rilascio e rinnovazione dei passaporti per l'estero;

Attesochè per l'attuazione di quest'ultimo decreto è necessario istituire una nuova marca per passaporti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le marche da lire cinque e da lire quindici che servono al pagamento della tassa per il rilascio e la rin-

novazione dei passaporti per l'estero stabilita con lo art. 4 dal citato decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1365, sono sostituite da una nuova marca da lire venticinque.

La detta marca ha le dimensioni di millimetri 22 in larghezza per 38 1[2 in altezza ed è stampata su carta bianca portante in filograna la Corona Reale.

Essa porta nel suo mezzo uno specchio ovale contenente la Nostra Effige rivolta a sinistra del riguardante e veduta di profilo. La cornice ovale dello specchio porta in alto la scritta « Vittorio Emanuele III Re d'Italia » ed in basso un fregio. Nella parte superiore della marca è scritta su targa a campo bianco rettangolare la parola « Passaporto » in tutte maiuscole, mentre in basso, su analoga targa pure a campo bianco simmetrica alla prima rispetto allo specchio ovale centrale è disposta la leggenda « Lire venticinque » in maiuscole e cifre arabe. Contorna il tutto una cornice a perline interrotta nel suo incontro con quella ovale a mezza altezza della marca e fra queste due cornici e le targhe esistono, ai quattro angoli, quattro ornati a fogliame e spirali. La marca è stampata in colore viola porpora.

Art. 2.

La vendita e l'uso della marca anzidetta avrà principio a misura che gli uffici del registro ne saranno provvisti.

Continuerà però fino al totale consumo la vendita e l'uso delle marche per passaporti esistenti da lire cinque e da lire quindici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1919

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 luglio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bibbiena (Arezzo).

SIRE!

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Bibbiena ha accertato un grave disordine amministrativo e contabile, un grave dissesto economico e finanziario, assoluta mancanza di vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione sull'andamento della civica azienda, manifesta incuria e indifferenza pel miglioramento dei pubblici servizi e per la risoluzione dei più vitali problemi, aperta intolleranza dell'azione e di tutela delle autorità superiori.

Il patrimonio comunale, di cui non si tiene neppure un esatto e regolare inventario, è male amministrato, trascurandosi la riscossione delle relative rendite e facendosi alienazioni arbitrarie senza le forme e le garanzie di legge. Le contabilità sono arretrate di ben sei anni e versano nel maggior disordine senza regolare tenuta di libri e registri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'ufficio dell'esattore-tesoriere presenta lo stesso disordine e le stesse deficienze dell'ufficio comunale. Si trascurano le riscossioni delle entrate ordinarie per le quali l'esattore non ha l'obbligo del non riscosso pel riscosso, o per le quali esistono riscuotitori speciali, e si fanno pagamenti in base a mandati che non presentano tutti i requisiti voluti dalla legge e dal regolamento. Si accumulano residui attivi da una parte e residui passivi dell'altra, e la Cassa è sempre deficente di fondi. Dato il disordine delle contabilità e la trascurata liquidazione dei residui, non è possibile accertare la vera posizione finanziaria del Comune e di anno in anno si fanno bilanci sempre meno reali, non corrispondenti alle vere esigenze ed agli effettivi bisogni della civica azienda ed alla potenzialità economica dei comunisti. L'attivo del bilancio comunale è basato in massima parte sulla sovrimposta, sul dazio consumo e sulle tasse comunali; ma l'onere tributario non è equamente ripartito, ed il pareggio del bilancio viene conseguito con l'aumento della sovrimposta e con operazioni di mutuo, mentre sarebbe tempo di provvedere ad un rimaneggiamento delle tasse, tanto più che le aliquote della tassa di famiglia, bestiame, esercizi e rivendite, vetture e domestici sono molto basse. Le tasse locali vengono inoltre applicate senza criteri di equità o di proporzionalità, senza l'annuale revisione o pubblicazione delle matricole e con la sola formazione e pubblicazione del ruolo, dando luogo alla più grande sperequazione.

Si fanno contratti a trattativa privata senza valide garanzie nè si ha oculatezza ed energia per far rispettare i patti contrattuali.

L'Amministrazione manca di qualsiasi iniziativa; le opere pubbliche, sia che riguardino la viabilità, sia che riguardino l'igiene e tutti i pubblici servizi sono abbandonati a se stessi senza controllo e vigilanza alcuna.

Sorta dalle elezioni generali del 1914, la rappresentanza comunale si è subito scissa per disaccordi ed attriti personali e non fu più in grado, dopo le dimissoni di alcuni assessori, di completare l'Amministrazione ridotta a soli quattro assessori (due effettivi e due supplenti), mentre lo stesso Consiglio comunale è residuato in fatto a quattro consiglieri, poichè dei venti assegnati al Comune, quattro sono assessori - sei trovansi tuttora sotto le armi e sei si astengono dall'intervenire alle sedute.

L'Amministrazione, alla quale sono state comunicate le risultanze dell'inchiesta, non ha potuto nè smentirle nè attenuarle.

E poichè, continuando l'attuale stato di cose, potrebbe anche essere compromesso l'ordine pubblico, appare necessario - come ha anche ritenuto il Consiglio di Stato con parere espresso nell'adunanza dell'8 luglio 1919 - procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bibbiena, in provincia di Arezzo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Adolfo Vighi è nominato commissario straor-

dinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduti gli articoli 9, libro I, 16 e 73, libro II, del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Sentito il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella sua adunanza del 21 novembre 1919;

Veduto il parere della Commissione parlamentare di vigilanza della Cassa predetta in data 5 dicembre 1919;

Determina:

L'interesse da corrispondersi durante l'anno 1920 sulle somme depositate alla Cassa dei depositi e prestiti, e quello da riscuotere sui prestiti che verranno concessi o trasformati dalla Cassa stessa durante l'anno predetto, è stabilito come segue:

I. — *Interessi passivi.*

a) nella misura del tre per cento netto in ragione d'anno per i residui depositi di premio di riassoldamento e di surrogazione nell'armata e per quelli della stessa specie riflettenti l'esercito;

b) nella misura del 2.80 per cento netto in ragione d'anno per i depositi di affrancazione di annualità, prestazioni, canoni, ecc;

c) nella misura del 2.40 per cento netto in ragione d'anno per i depositi di cauzione di contabili, affittuari, appaltatori e simili;

d) nella misura del 2,50 per cento netto in ragione d'anno per i depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti;

e) nella misura del 2 per cento netto in ragione d'anno per i depositi obbligatori, giudiziari ed amministrativi.

II. — *Interessi attivi.*

Nella misura del 5 per cento, in ragione d'anno, tanto per i nuovi prestiti da concedersi a saggio ordinario, quanto per le trasformazioni dei prestiti già concessi.

Sui mutui per i quali lo Stato, in base a disposizioni di legge, assume a suo carico tutto l'ammontare dell'interesse, o una quota proporzionale di esso, oppure la differenza tra l'interesse a saggio di favore dovuto dagli Enti e l'interesse a saggio ordinario, la misura complessiva di questo è mantenuta nella ragione annua del 4 per cento.

L'amministratore generale della Cassa dei depositi e prestiti è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 dicembre 1919.

Il ministro: SCHANZER.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9, libro I, del testo unico delle leggi sull'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto del 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto l'articolo unico del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1378, col quale è autorizzata la istituzione dei libretti al portatore per i depositi a risparmio presso le Casse postali:

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella sua adunanza del 21 novembre 1919:

Veduto il parere emesso dalla Commissione di vigilanza nella sua riunione del ... dicembre 1919:

D'accordo col ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e con quello delle poste e dei telegrafi e dei telefoni;

Decreta:

Il saggio d'interesse da pagarsi per l'anno 1920 sulle somme depositate nelle Casse postali a titolo di risparmio è fissato nei seguenti importi netti dell'imposta di ricchezza mobile, la quale rimane a carico della gestione delle Casse stesse:

il 2,76 per cento per i depositi su libretti nominativi;

il 2,52 per cento per i depositi su libretti al portatore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 dicembre 1919.

Il ministro: SCHANZER.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER I TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI

Visti i decreti Luogotenenziali 16 giugno 1917, n. 979 e 5 agosto 1917, n. 1215;

Visto l'art. 1, comma *a*), del Regio decreto 2 settembre 1919, numero 1587;

Di accordo con il ministro dell'industria, commercio e lavoro;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione del carbone fossile e relativi agglomerati del coke metallurgico, del coke gaz, dei carboni fossili minuti e detriti di qualsiasi provenienza, eccezione fatta per i carboni provenienti dall'America, continua ad essere subordinata alla concessione di permessi, da ritirarsi presso la direzione generale per i combustibili.

Art. 2.

Salva speciale autorizzazione del ministro dei trasporti, è vietata l'esportazione di combustibili di qualunque natura.

Art. 3.

L'osservanza delle disposizioni di cui ai due articoli precedenti è affidata agli uffici doganali che impediranno lo sbarco, l'imbarco, il carico o il transito dei combustibili al confine, delle partite non accompagnate dai relativi permessi od autorizzazioni, dandone avviso rispettivamente al capitano di porto od al capo stazione.

Art. 4.

Nei casi di contravvenzione alle disposizioni dell'art. 1, possono essere anche requisiti i combustibili importati senza permesso, valutandosi la relativa indennità sulla base dei prezzi del listino della Direzione generale dei combustibili in vigore all'atto della requisizione, con una diminuzione estensibile sino al 20 0[0.

Art. 5.

Il carbone fossile è riservato ai pubblici servizi ed alle industrie per le quali è essenziale.

L'impiego per altri usi è subordinato a controllo.

Art. 6.

Le Amministrazioni di Stato sono tenute:

a) ad eseguire i nuovi impianti di riscaldamento in modo da utilizzare combustibili nazionali;

b) a trasformare entro il settembre 1920 i propri impianti di riscaldamento per usare combustibili nazionali.

I lavori d'impianto e di trasformazione saranno eseguiti in base a progetto approvato dall'ufficio tecnologico presso il Ministero dei trasporti ed anche eseguiti dall'ufficio stesso, a rimborso delle sole spese effettive, escluso ogni concorso per spese generali.

Art. 7.

I contravventori delle prescrizioni contenute negli articoli 1, 2 e 5 sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 8.

La presente ordinanza entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 dicembre 1919.

Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari: DE VITO.

Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro: FERRARIS.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 22). **2ª Pubblicazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Consolidato 5 0ₗ0	111569	540 —	Surdi Battiati Maria Antonina fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Battiati Elvira fu Pietro, ved. di Surdi *Giovanni*, domiciliato a Palermo; con usufrutto vitalizio a Battiati Elvira fu Pietro, ved. di Surdi *Giovanni*, domiciliato a Palermo	Surdi Battiati Maria Antonina fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Battiati Elvira fu Pietro, ved. di Surdi *Giuseppe* domiciliata a Palermo; con usufrutto vitalizio a Battiati Elvira fu Pietro, ved. di Surdi *Giuseppe*, domiciliata a Palermo
»	111570	540 —	Surdi Battiati Emma Giovanna fu *Giovanni*, minore ecc. come sopra; con usufrutto vitalizio come sopra	Surdi Battiati Emma Giovanna fu *Giuseppe*, minore ecc. come sopra; con usufrutto vitalizio come sopra
»	111571	540 —	Surdi Battiati Antonina Elvira fu *Giovanni*, minore ecc. come sopra; con usufrutto vitalizio come sopra	Surdi Battiati Antonina Elvira fu *Giuseppe*, minore ecc. come sopra; con usufrutto vitalizio come sopra
»	111572	540 —	Surdi Battiati Giovanni Pietro fu *Giovanni*, minore ecc. come sopra; con usufrutto vitalizio come sopra	Surdi Battiati Giovanni Pietro fu *Giuseppe*, minore ecc. come sopra; con usufrutto vitalizio come sopra
3,50 0ₗ0	467365	700 —	Profili Vittorio di Gualberto, domic. a Napoli; con usufrutto a Profili Vittorio fu Antonio	Profili Vittorio di Gualberto, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domic. a Napoli; con usufrutto come contro
»	467366	700 —	Profili Emilio di Gualberto, domic. a Napoli; con usufrutto come sopra	Profili Emilio di Gualberto, *minore*, ecc., come sopra; con usufrutto come contro
»	467367	595 —	Profili Fazio di Gualberto, domic. a Napoli; con usufrutto come sopra	Profili Fazio di Gualberto, *minore*, ecc., come sopra: con usufrutto come contro
5 0ₗ0	1114251	75 —	Lombard Giuseppe, Maria, Carlo, *Agnese* e Pietro fu Carlo, i due ultimi minori, sotto la patria potestà della madre Maffei Giustina fu Carlo, tutti eredi indivisi del padre, domic. in Torino	Lombard Giuseppe, Maria, Carlo, *Teresa Agnese* e Pietro fu Carlo, ecc., come contro
3,50 0ₗ0	3[illegible]39[illegible]8	175 —	*Malfungiello* Sofia fu Domenico, nubile, domic. a Resina (Napoli)	*Malfongiello* Sofia fu Domenico, nubile, ecc., come contro
5 0ₗ0	1075102	15 —	Chiapello *Margherita* di Lorenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Dronero (Cuneo)	Chiapello *Maria-Margherita* di Lorenzo, minore, ecc., come contro
Consolidato 5 0ₗ0	103841	200 —	*Scaffone* Rosa fu Luigi, nubile, domic. a Grana Monferrato (Alessandria)	*Scoffone* Rosa fu Luigi, nubile, ecc., come contro
3,50 0ₗ0	194392	52 50	Fornasero Caterina, Maria, Stefano, *Anna-Teresa* e *Vincenzo* di Stefano, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dallo stesso Fornasero, domic. a Villafalletto (Cuneo)	Fornasero Caterina, Maria, Stefano, *Anna-Vincenza* e *Teresa* di Stefano, minori, ecc., come contro
»	401017 già 1298468 del 5 0ₗ0	210 —	Zoppis *Alessandro* di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Borgomasino (Novara); con usufrutto a Magistrini Domenica fu Bartolomeo, nubile	Zoppis *Alessandra* di Antonio, ecc., come contro
P. N. 5 0ₗ0	031655	100 —	*Rabatono* Giuseppina di Federico, vedova di Chabod *Lorenzo*, domic. in Aosta (Torino)	*Baratono* Giuseppina di Federico, vedova di Chabod *Gio. Lorenzo*, domic. in Aosta (Torino)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesso che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 novembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 701, concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi e sulla istanza dell'interessato;

SI NOTIFICA:

che il buono nominativo del tesoro 5 0[0 quinquennale n. 775 di L. 10.000 rilasciato il 4 novembre 1916 a favore di Semplicio Laudanzi fu Serafino, doveva invece intestarsi a favore di Semplicio Laudazi fu Serafino, e ciò in base all'attestazione giudiziale giurata innanzi la R. pretura di Roma del 23 settembre 1919

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento del riferito buono n. 775 e all'emissione in sua vece di altro equivalente buono con la chiesta rettifica nella intestazione.

Roma, novembre 1919.

Per il direttore generale: CIRILLI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 17 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	82.07	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.51	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 17 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 128,41 — Londra 49,02 — Svizzera 233 33 — New York 13 07 — Oro 194,35.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 6 ottobre 1919:

Staiano dott. Federico, agente di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato confermato in aspettativa, per infermità, per la durata di un altro anno a decorrere dal 16 settembre 1919.

Maini Michele, primo agente di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di mesi 6, a decorrere dal 1° agosto 1919.

Con R. decreto del 16 ottobre 1919:

Iammana Filippo, applicato di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di mesi 3, a decorrere dal 1° settembre 1919.

Con R. decreto del 31 ottobre 1919:

Tonelli Francesco, applicato di 4ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato confermato in aspettativa, per infermità, per la durata di mesi 6, a decorrere dal 1° ottobre stesso.

Comparini Giovanni, agente di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di un anno, a decorrere dal 1° ottobre 1919.

Direzione generale del registro, del bollo e delle tasse.

Con R. decreto del 13 dicembre 1919:

Vigliardi Alberto, ricevitore principale del registro di 2ª classe a Carmagnola (Torino), è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute dal 10 settembre p. p.

CONCORSI

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti gli avvisi di concorso pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del 12 settembre 1919, n. 218, e relativi al R. Istituto professionale « Q. Sella » in Biella;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per i posti:

a) di insegnante di matematica;

b) di fisica ed elementi di elettrotecnica;

c) di chimica generale ed applicata;

d) di meccanica e di macchine e disegno relativo;

e) di costruzioni edilizie e di architettura,

nel R. Istituto professionale « Q. Sella » in Biella è prorogato al 30 aprile 1920.

Roma, 10 novembre 1919.

Per il ministro: RUINI.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 settembre 1919, n. 218, per il posto di segretario economo nella R. scuola popolare operaia per arti e mestieri in Giaveno:

Decreta:

Il concorso al posto di segretario economo nella R. scuola popolare operaia di Giaveno è annullato.

Roma, 10 novembre 1919.

Per il ministro: RUINI.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'avviso di concorso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 settembre 1919, n. 218 riguardante i posti di maestre di laboratorio nella R. scuola popolare operaia « Fermo Corni » in Modena;

Decreta:

L'avviso di concorso per i posti di maestre di laboratorio nella R. scuola popolare operaia per arti e mestieri « Fermo Corni » in Modena sono annullati.

Roma, 10 novembre 1919.

Per il ministro: RUINI.

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 18 settembre 1919, n. 1920;

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1919;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso per applicato di 3ª classe nel personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi col decreto Ministeriale 7 novembre 1919 è portato a 80 (ottanta).

Art. 2.

È indetto un concorso per titoli per la nomina ad applicato di 3ª classe nel personale suddetto, pel numero dei posti che rimarranno eventualmente vacanti di quelli indicati nell'art. 1, dopo le nomine degli invalidi di guerra compresi nella graduatoria di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale 7 novembre 1919.

Art. 3.

A tale concorso saranno ammessi i cittadini italiani muniti di licenza tecnica e ginnasiale i quali, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di anni 35.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Costituirà titolo di preferenza in tale concorso l'aver comunque prestato servizi militari e civili nella R. marina.

Art. 4.

Le domande, in carta da bollo da L. 2, stese di pugno degli aspiranti, da essi sottoscritte, con la indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non più tardi del 20 gennaio 1920.

Art. 5.

Ciascun candidato dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale:

b) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale), e atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati a cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

c) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto:

d) certificato di buona condotta, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto o sottoprefetto:

e) certificato medico, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira:

f) foglio di congedo o licenza illimitata o certificato di esito di leva, ovvero certificato attestante l'attuale posizione militare del candidato;

g) licenza tecnica o ginnasiale:

h) certificato della segreteria della scuola tecnica o ginnasiale dal quale risultino i punti ottenuti nei singoli esami speciali;

i) altri titoli da cui risultino tutte le eventuali forme di attività che possano concorrere a meglio far valutare gli aspiranti.

Non è ammesso di far riferimento a' documenti presentati presso altre Amministrazioni.

I candidati che prestano servizio nell'Amministrazione marittima, quali avventizi, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b), c), d)* ed *e)*.

Art. 6.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso. Indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di assumere informazioni sulla condotta degli aspiranti e di escludere dal concorso coloro che dalle notizie avute non risultassero meritevoli.

Art. 7.

Le domande non pervenute corredate dai documenti richiesti entro il termine fissato dal presente bando non saranno prese in considerazione.

Art. 8.

La Commissione incaricata di esaminare i titoli degli aspiranti sarà costituita come appresso, invece di essere formata nel modo stabilito dall'art. 5 del decreto Ministeriale 7 novembre 1919:

un direttore generale dei personali civili e affari generali, presidente:

un direttore capo divisione della carriera amministrativa membro;

un archivista capo del Ministero, id.

un funzionario della carriera amministrativa. segretario.

Art. 9.

Il conferimento dei posti avrà luogo nell'ordine risultante dalla graduatoria che sarà formata dalla Commissione, dopo un mese di esperimento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Essi, durante il periodo di esperimento, avranno diritto alle stesse competenze stabilite per gli applicati di 3ª classe.

I primi sessanta posti saranno coperti subito e i rimanenti mano mano che si verificheranno le vacanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 novembre 1919.

SECHI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 16 dicembre 1919
(Continuazione)

Presidenza del presidente ORLANDO.

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE, comunica che gli Uffici sono convocati alle ore 11 di giovedì 18 dicembre, col seguente ordine del giorno:

Costituzione dell'Ufficio.

Ammissione alla lettura di undici proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Chiesa, De Capitani, Sandulli, Meschiari, Graziadei, Meda, Maffi, Paratore, D'Aragona.

Giuramenti.

CAPUTI e RAIMONDO, giurano.

Esposizione finanziaria. — Discussione del disegno di legge: Proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, rilevando che sono iscritti per parlare in questa discussione 113 oratori, prega, nell'interesse comune, quei deputati che si propongono di trattare questioni di dettaglio relative a disegni di legge di rimandarle ad altro tempo, data la necessità che l'esercizio provvisorio sia entro il mese approvato.

Assicura essere intendimento del Governo che la Camera sia completamente illuminata su tutte le questioni più importanti, e quindi su ciascuna di esse i singoli ministri faranno le necessarie dichiarazioni. (Approvazioni).

SCHANZER, ministro del tesoro. (Segni di viva attenzione). Onorevoli deputati! Quando si voglia giudicare con retto criterio la situazione finanziaria dell'Italia bisogna considerare che essa non è che un aspetto dell'attuale situazione finanziaria mondiale.

Bisogna pure tener presente che il problema finanziario in generale non è che un elemento che entra nel più vasto quadro del riassetto economico del mondo dopo la guerra.

La finanza di guerra si è adeguata nelle sue proporzioni alla grandiosità senza precedenti di tutte le altre manifestazioni dell'attività umana che il lungo conflitto ha determinato in tutti i paesi.

Non vi è paese, non vi è popolo, la cui economia non sia stata profondamente modificata dal fatto della guerra e dappertutto la misura dai valori economici ha subito un profondo mutamento.

Certo, non mai nella storia finanziaria dell'Italia, che pure ebbe tante e sì ardue vicende, vi fu periodo più irto di difficoltà di quello che attualmente traversiamo.

Ma dobbiamo considerare la nostra situazione finanziaria con calma e senza sgomento, contrapponendo alle difficoltà la risoluzione ferma di vincerle, alla gravità e complessità dei problemi da risolvere la coscienza delle energie di un popolo di quaranta milioni di uomini che ha la volontà decisa di vivere, di prosperare,

di occupare nel mondo il posto che gli spetta per il suo alto grado di civiltà, per le sue virtù di razza, per le prove fatte nel confronto con gli altri popoli.

Quel che sovra tutto ci occorre è la chiara visione della situazione in cui ci troviamo e delle vie che possono esserci aperte per uscire dalle presenti distrette.

Si è perciò che il dovere del Governo è nettamente segnato. Esso deve sovrattutto porre innanzi alla rappresentanza nazionale i veri termini dei problemi che oggi incombono, esso deve chiaramente indicare i mezzi che intende adoperare per avviare la finanza dello Stato al suo graduale riassestamento.

La rappresentanza nazionale deve essere posta in possesso di tutti gli elementi per giudicare e per decidere.

Oggi un ministro del tesoro ha prima di tutto il dovere di essere un sincero espositore della verità. Più che l'abilità degli uomini ha oggi valore la logica delle cose che hanno la loro ferrea legge.

Non dobbiamo essere nè ottimisti nè pessimisti, ma giusti osservatori dei fenomeni: l'ottimismo prepara pericolose sorprese, il pessimismo dissolve e paralizza l'azione. Solo l'obbiettività dei giudizi conforta e giova

Io sento la responsabilità che mi spetta e farò del mio meglio per essere sincero e preciso nell'esposizione che mi accingo a fare davanti a voi. E lascerò innanzi tutto la parola alle cifre.

Comincio dalle risultanze dell'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno di questo anno.

Come ebbi già a rilevare nelle dichiarazioni fatte alla Camera il 10 luglio del corrente anno, il bilancio dell'esercizio 1918-919, compilato nel presupposto che la gestione si sarebbe svolta in periodo di pace, registrava, per oneri derivanti dalla guerra, la spesa di 1 miliardo e 612 milioni, costituita da interessi di debiti, pensioni privilegiate e sussidi per l'assistenza agli invalidi ed agli orfani di guerra. Si chiudeva il bilancio stesso, nella fase iniziale, con un avanzo effettivo di 213 milioni, che, nel corso dell'esercizio, a cagione essenzialmente delle passività recate dalla guerra, si è mutato in un disavanzo che si approssima ai 23 miliardi e 101 milioni. Tale cifra segna un miglioramento, rispetto alla situazione prospettata nella cennata occasione, dipendente dal fatto che le contabilità relative agli ultimi mesi dell'anno finanziario, e che, come ebbi ad esporre, non erano ancora pervenute, recarono notevoli aumenti di entrate eventuali e per ricupero di fondi, nonchè per rimborso di spese afferenti al traffico marittimo.

Le spese effettive presunte in 4 miliardi e 206 milioni salirono a 32 miliardi e 599 milioni e le entrate effettive da 4 miliardi e 419 milioni si elevarono a 9 miliardi e 498 milioni. Le maggiori spese quindi raggiunsero i 28 miliardi e 393 milioni, nel mentre le maggiori entrate furono di 5 miliardi e 79 milioni.

Le maggiori spese riflettono per 23 miliardi e 281 milioni passività di guerra vere e proprie, stanziate nei bilanci militari ed in quello dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra; per 4 miliardi e 293 milioni oneri dipendenti dalla guerra e relativi al traffico marittimo, agli interessi di debiti, al cambio, alle terre liberate ed ai profughi, ai sussidi di disoccupazione, all'assistenza civile, ai provvedimenti economici a favore di diversi personali e ad altre causali minori La somma residuale di 819 milioni concerne maggiori spese generali o per i servizi civili, nonchè spese aventi rapporto con l'aumento delle entrate.

Feci già rilevare nelle mie dichiarazioni precedenti che nei 23 miliardi e 281 milioni innanzi indicati, riguardanti spese di guerra vere e proprie, si contengono 6 miliardi e mezzo concernenti oneri determinati dalla risoluzione della guerra e cioè premi di smobilitazione, compensi per rescissione di contratti, concessione di sussidi ai militari per il periodo di novanta giorni dopo il congedamento, trasporti inerenti alla smobilitazione, rimborsi alle amministrazioni degli approvvigionamenti e consumi di forniture fatte all'esercito durante l'intero periodo della guerra e alle ferrovie di Stato, di spese di trasporti militari e forniture di combustibili ed altro agli stabilimenti militari, e, infine il ritiro della valuta austriaca nelle terre liberate e redente.

Circa le entrate è da rilevare che l'aumento di 5 miliardi e 79 milioni trae origine per 1 miliardo e 802 milioni dalle entrate principali e per 3 miliardi e 277 milioni delle entrate minori, e principalmente da ricuperi di fondi, da proventi eventuali e di portafoglio e da rimborsi di spese, tutte in massima parte inerenti alla guerra.

Le spese per movimento di capitali salgono da 481 milioni a 906 milioni e la differenza riflette quasi per intero somme in parte provvedute all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per spese patrimoniali e in parte destinate al rimborso di buoni del tesoro triennali venuti a scadenza.

Le entrate per movimento di capitali si elevano da 557 milioni a 12 miliardi e 377 milioni.

Il maggiore importo si riferisce principalmente al ricavato dalla emissione di buoni del tesoro triennali e quinquennali nonchè del collocamento di buoni all'estero e dalle aperture di credito da parte degli Stati Uniti, debiti codesti tutti contratti per coprire le spese di guerra.

Il predetto disavanzo nella categoria delle entrate e spese effettive di 23 miliardi e 101 milioni è coperto, fino alla concorrenza di 11 miliardi e 471 milioni, dall'avanzo per corrispondente importo risultante dalla categoria del movimento di capitali; donde un disavanzo residuale di 11 miliardi e 630 milioni, in parte coperto con mezzi ordinari di tesoreria ed in parte tuttora da soddisfare.

La situazione dell'esercizio 1919-920 è essa pure profondamente mutata rispetto alla previsione fatta nella fase iniziale.

Il bilancio, preparato anch'esso nella presunzione che la gestione si sarebbe svolta in periodo di pace, presentava un disavanzo effettivo di 660 milioni, a costituire il quale concorrevano 2 miliardi e 816 milioni di oneri dipendenti dalla guerra per interessi di debiti, pensioni privilegiate, miglioramenti al personale e assistenza agli invalidi ed agli orfani. Senonchè, tenuto conto delle spese già inscritte in bilancio e di quelle autorizzate da leggi e da provvedimenti aventi valore di legge tuttora da inscrivere e delle altre che, per la guerra, si presume di dover stanziare, le risultanze mutano sensibilmente, secondo si desume da quanto segue.

Le spese effettive da 5 miliardi e 515 milioni sono salite a 19 miliardi e 721 milioni con aumento di 14 miliardi e 206 milioni. Tale aumento si compone come segue: 7 miliardi e 653 milioni di spese di guerra e di liquidazione della guerra; 1 miliardo e 827 milioni di spese afferenti al traffico marittimo; 641 milioni di pensioni privilegiate di guerra; 453 milioni di spese riguardanti i profughi e le terre liberate; 145 milioni riflettenti spese di varia indole determinate dalla guerra; 750 milioni per ulteriori interessi di debiti; 155 milioni per acquisto di tabacchi; 233 milioni di spese per i monopoli commerciali; 1 miliardo e 263 milioni di spese relative a miglioramenti economici, al personale nonchè provvedimenti a favore dei Reali carabinieri, della Regia guardia, della guardia di finanza e dei maestri elementari; 425 milioni per opere pubbliche; 235 milioni per provvidenze sociali varie.

La parte residuale riguarda maggiori spese in relazione alle entrate e spese generali.

Le entrate effettive si elevano da 4 miliardi e 855 milioni a 9 miliardi e 326 milioni.

L'aumento di 4 miliardi e 471 milioni è dovuto per 2 miliardi e 733 milioni alle entrate principali e per 1 miliardo e 738 milioni alle entrate minori, compreso 1 miliardo e mezzo sperato dalla alienazione dei materiali residuati dalla guerra.

L'incremento delle entrate principali è calcolato per 603 milioni in base al provento sperato dal monopolio del caffè e surrogati, dal monopolio delle lampadine elettriche e dalla imposta sul vino; per 190 milioni dai nuovi provvedimenti che hanno aumentato le tasse sugli affari, istituita una imposta sul consumo dei tessuti di lusso e sui guanti, elevata la imposta di fabbricazione sulla birra e il diritto di statistica; e per 1 miliardo e 940 milioni dall'incre-

mento naturale nelle tasse sugli affari, nelle imposte indirette sui consumi, nei monopoli industriali, nelle imposte dirette e nei redditi delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, valutato prudenzialmente sulla base del gettito verificatosi nel primo quadrimestre dell'esercizio.

Le spese per movimento di capitali da 619 milioni salgono a 1 miliardo e 601 milioni, per effetto principalmente di 765 milioni da anticiparsi alle ferrovie dello Stato per spese patrimoniali e di 130 milioni corrisposti ad estinzione di debito contratto nel 1915-916 con una casa bancaria degli Stati Uniti.

Le entrate per movimento di capitali vanno da 719 milioni a 9 miliardi e 187 milioni, con un supero di 8 miliardi e 468 milioni, dipendente essenzialmente dal ricavo dei prestiti sotto varie specie emessi o da emettersi per far fronte alle spese di guerra.

Nel complesso la situazione dell'esercizio 1919-920 presenta un disavanzo di 10 miliardi e 395 milioni nella categoria delle entrate e spese effettive, coperto per 7 miliardi e 579 milioni dall'avanzo risultante dalle categorie movimento di capitali e costruzione di strade ferrate, donde un disavanzo definitivo di 2 miliardi e 816 milioni. Tale la situazione quale si prospetta a tutto il 30 giugno 1920.

Questo disavanzo supera di poco quello previsto nelle mie dichiarazioni del 10 luglio in due miliardi e tre quarti.

È da avvertire per altro che alle previsioni di spesa da me allora fatte si aggiunsero ulteriori oneri di carattere continuativo determinati dai provvedimenti successivamente adottati nell'ammontare complessivo di circa mezzo miliardo e che questi maggiori oneri sono compensati dall'incremento naturale delle entrate e dal ricavo degli inasprimenti tributari innanzi indicati.

Rimane qualche altra spesa di carattere straordinario cui sarà necessario provvedere e principalmente quella determinata da un eventuale disavanzo nella gestione delle ferrovie dello Stato e da risarcimento di danni di guerra. Anche per le terre liberate e redente sarà d'uopo inscrivere fondi per provvedere ai loro bisogni. Codesti, peraltro, sono oneri di carattere assolutamente eccezionale, cui dovrà farsi fronte con accensione di debiti, per i quali sarà da conteggiarsi in bilancio la relativa spesa di interessi, che solo per lieve importo farà carico a questo esercizio.

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1920-921 è un bilancio di pace. In esso però trovansi registrati, per spese dipendenti dalla guerra, ben 5 miliardi e 650 milioni, e cioè: 2 miliardi e 919 milioni per maggiori interessi di debiti, 1 miliardo e 604 milioni per provvedimenti riguardanti il personale sotto forma di miglioramenti economici, di ampliamenti organici e di istituzioni di nuovi organi creati in conseguenza della guerra, 1 miliardo e 1.0 milioni per pensioni privilegiate e 17 milioni per l'assegnazioni destinate alla protezione ed all'assistenza degli invalidi ed orfani di guerra.

Le spese effettive nel documento in questione salgono a 9 miliardi e 535 milioni, con un aumento di 4 miliardi e 19 milioni rispetto alla previsione del corrente esercizio. Detta somma di 4 miliardi e 19 milioni trae origine principalmente per 1 miliardo e 26 milioni da maggiori interessi di debiti contratti per far fronte alle spese di guerra; per 659 milioni da maggiori oneri per pensioni di guerra; per 1 miliardo e 88 milioni da provvedimenti relativi al personale in genere; per 110 milioni dal disavanzo presunto nella gestione delle ferrovie dello Stato, specie a cagione dei miglioramenti al personale e dell'accresciuto costo del combustibile, e dopo valutato l'inasprimento di tariffe recato dal decreto di recente emanato:

Per 295 milioni da maggiori spese riguardanti i monopoli commerciali e l'acquisto di tabacchi; per 169 milioni da spese di opere pubbliche; per 60 milioni da spese per l'elettrificazione delle ferrovie; per 53 milioni da contributo dello Stato nelle spese per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli operai; per 10 milioni da contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per costruzione di case popolari e per 456 milioni da maggiori spese determinate dall'assetto dei bilanci militari. A tali oneri fa riscontro una diminuzione di 88 milioni nel bilancio del Ministero delle colonie per l'eliminazione dello stanziamento relativo alle spese straordinarie militari della Libia in quanto il programma perseguito dal governo fa sperare nella completa pacificazione di quella colonia.

Le entrate effettive raggiungono i 7 miliardi e 491 milioni, con un aumento di 2 miliardi e 636 milioni di fronte alla previsione istituita per il corrente anno finanziario.

Consideriamo in tale aumento la parte che deriva dal naturale incremento delle entrate fin qui esistenti e quella che è dovuta ai provvedimenti finanziari recentemente decretati.

Per il primo titolo le imposte dirette segnano un aumento di 6 milioni; le tasse sugli affari si accrescono di 313 milioni; le imposte indirette sui consumi, di 72 milioni; i monopoli industriali ed il lotto, di 741 milioni; i proventi delle poste, dei telegrafi e telefoni, 11 milioni. I monopoli commerciali si presume debbano dare 423 milioni. Le entrate minori danno in più 70 milioni, derivanti da una diminuzione di 91 milioni sul provento sperato dalla vendita dello zucchero di Stato e da aumenti per altri titoli, fra i quali notevoli quelli relativi alle entrate eventuali, ai ricuperi di fondi ed ai proventi dipendenti dall'applicazione di un diritto supplementare sul prezzo dei trasporti di viaggiatori e bagagli sulle ferrovie esercitate dall'industria privata.

In tutto, gli accrescimenti delle entrate esistenti ammontano a 1 miliardo e 636 milioni.

Come effetto dei provvedimenti finanziari recentemente decretati si prevede poi, per l'esercizio in parola, con criterio assai prudente, un'entrata di 1 miliardo soltanto, e ciò per la considerazione che i nuovi tributi non potranno che parzialmente essere accertati durante l'esercizio stesso ed alcuni di essi avranno un gettito iniziale piuttosto modesto, che negli esercizi successivi andrà gradualmente crescendo.

Per i ritocchi delle tasse sugli affari e per la tassa di bollo sulla vendita degli oggetti di lusso si prevede una entrata di 450 milioni. Per l'imposta sul patrimonio si prevedono solo 100 milioni, visto che i primi accertamenti non potranno presumibilmente iniziarsi che alla fine del 1920 e le prime riscossioni effettuarsi nel primo semestre 1921, mentre in seguito non è dubbio che l'imposta sul patrimonio renderà somme assai cospicue. E lo stesso dicasi per l'imposta sugli aumenti di patrimonio dipendenti dalla guerra e per l'imposta straordinaria del 5 per cento sui titoli al portatore per le quali si prevedono, per questo primo esercizio, altri 150 milioni.

Nulla si è calcolato come previsione di gettito della nuova imposta complementare sul reddito perchè le relative prime dichiarazioni debbono presentarsi nel periodo maggio-luglio 1921 e le relative riscossioni si effettueranno coi primi ruoli del 1922, ma questa imposta, ad assetto compiuto, dovrà rendere non poche centinaia di milioni all'anno.

Di fronte a questi maggiori proventi sta la diminuzione di 50 milioni per cessazione del contributo del centesimo di guerra sui redditi. Dalla imposta di consumo sui tessuti di lusso e sui guanti e dall'aumento dell'imposta di fabbricazione sulla birra e del diritto di statistica si sperano altri 150 milioni.

Per l'imposta sul vino, infine, la previsione è limitata a 200 milioni, mentre anche da quest'imposta, quando sia convenientemente ordinata, non è certo eccessivo ripromettersi un gettito di 400 milioni.

Le spese per movimento di capitali aumentano, rispetto all'esercizio precedente, di 727 milioni, salendo, pertanto, a un miliardo e 346 milioni.

Detto aumento, trascurando le minori partite, è costituito per 5 6 milioni da rimborso, mediante accensione di debiti, di buoni del tesoro triennali e quinquennali e per 1 0 milioni da maggior somme da fornirsi alle ferrovie dello Stato per spese patrimoniali e da ottenersi anch'essa mediante emissione di titoli.

Le indicate somme interessano altresì l'entrata per movimento di capitali, nella quale, peraltro, l'aumento è di 679 milioni, in quanto vi sono eliminati gli 88 milioni già inscritti nell'esercizio in corso per altrettanti da ricavarsi mediante accensione di debiti onde provvedere a spese militari straordinarie in Libia.

Nel complesso il bilancio presenta un disavanzo effettivo di 2 miliardi e 43 milioni, coperto, fino alla concorrenza di 51 milioni, con l'avanzo risultante nella categoria movimento di capitali, per cui ne risulta in definitiva un disavanzo di 1 miliardo e 992 milioni.

Ma altri oneri non conteggiati in bilancio fanno carico all'esercizio 1920-921. Basterà accennare ai provvedimenti di recente emanati che istituiscono i ruoli aperti nelle varie amministrazioni dello Stato. La spesa relativa non ha potuto essere valutata integralmente in quanto il calcolo esige laborioso accertamento. Devesi poi conteggiare un ulteriore aumento nella spesa di interessi di debiti per quelli da contrarre al fine di provvedere alle ulteriori passività di guerra e di liquidazione della guerra, a quelle per gli approvvigionamenti di derrate alimentari e di carbone, nonchè alle altre per risarcimenti di danni di guerra. È da tener conto pure del carico per il servizio delle polizze ai combattenti. Anche l'assetto delle nuove provincie esigerà altre spese e, sebbene vi saranno delle corrispondenti entrate, pure è da presumere che, per un periodo di tempo almeno, quelle supereranno queste.

È pure probabile un ulteriore aumento di oneri per pensioni privilegiate di guerra. Infine non va taciuto che, per il rincaro dei generi, anche nel 1920-921 il bilancio risentirà maggiori oneri per spese generali.

Per tutte queste ragioni conviene fare una previsione di altri 600 milioni di spese circa, per cui il disavanzo de l'esercizio 1920-921 può ritenersi che si aggirerà intorno ai 2 miliardi e 600 milioni (Commenti).

Notevoli furono i mezzi di tesoreria con i quali il tesoro dovè integrare i proventi di bilancio per corrispondere alla necessità di cassa. Di fronte ad un importo di pagamenti effettivi per spese straordinarie, durante il periodo dal 1° novembre 1918 al 31 ottobre ultimo scorso, di 20 miliardi e 811 milioni, gli interessi per entrate straordinarie di bilancio ammontarono a circa 12 miliardi e 195 milioni: alla differenza di 8 miliardi e 616 milioni si fece fronte ricavando: 5 miliardi e 807 milioni da alienazioni di buoni ordinari e per forniture militari: 2 miliardi e 322 milioni da anticipazioni straordinarie degli Istituti di emissione, 227 milioni da emissione di biglietti di Stato e 260 milioni da versamenti della Cassa depositi in conto corrente fruttifero.

Gli incassi per entrate straordinarie di bilancio nella suindicata somma di lire 12 miliardi e 195 milioni derivarono: per circa 6 miliardi e 700 milioni (in lire italiane) da debiti assunti all'estero, per circa 2 miliardi e 786 milioni da collocamento di buoni poliennali e per circa 2 miliardi e 709 milioni da maggiore rendimento di tributi.

Il movimento generale di Cassa si mantenne durante gli ultimi 12 mesi altrettanto notevole quanto quello del corrispondente periodo precedente; aumentò il movimento dei buoni del tesoro ordinari e quello dei vaglia del tesoro; diminuì quello delle Casse militari.

Non deve impressionare il fatto che, in confronto col corrispondente periodo precedente, i pagamenti straordinari siano diminuiti soltanto di un miliardo e 349 milioni, poichè molti pagamenti rappresentano liquidazioni di impegni già assunti ed altri derivarono da premi e da indennità di smobilitazione nonchè da riparazioni per danni di guerra nelle terre liberate ed in quelle redente e dal contributo dello Stato nella ricostruzione della vita economica di quelle regioni.

La Cassa risentì necessariamente le conseguenze della liquidazione del periodo bellico.

La circolazione bancaria integrale al 31 ottobre scorso, ascendeva (secondo i dati provvisori finora raccolti) a 14 miliardi a 506 milioni, risultando accresciuta, rispetto a quella al 31 ottobre dell'anno precedente, di 3 miliardi e 220 milioni.

Di fronte all'accennata circolazione di 14 miliardi e 506 milioni stava una riserva metallica, effettiva ed equiparata di 1 miliardo e 892 milioni, oltre la riserva di milioni 221 per debiti a vista.

Un recente provvedimento, che ha avuto per iscopo di equiparare i titoli nominativi pagabili a vista degli Istituti di emissione a quelli analoghi emessi dagli Istituti di credito liberi, ha fatto obbligo, per tutti, di una riserva del 20 per cento.

Di conseguenza, essendo stata ridotta dal 40 al 20 per conto la parte di riserva metallica destinata a presidiare i titoli nominativi degli Istituti di emissione, questi hanno potuto migliorare la garanzia dei loro biglietti.

Al 31 ottobre scorso, la circolazione per conto del commercio ascendeva a 4 miliardi e 590 milioni, contro 4 miliardi e 192 milioni alla stessa data dell'anno avanti: e quella per conto dello Stato, da 7 miliardi e 93 milioni quale era al 31 ottobre 1918, era salita, al 31 ottobre 1919, a 9 miliardi e 916 milioni: di cui 9 miliardi e 600 milioni a debito proprio del tesoro e 346 milioni a carico della Cassa depositi e prestiti e delle Società concessionarie di ferrovie pubbliche.

Tale rilevante espansione è dovuta alle molteplici nuove necessità del tesoro, quali il ritiro dei buoni della Cassa Veneta, il cambio delle valute austro-ungariche nei paesi redenti, il finanziamento per acquisti all'estero di derrate alimentari, le anticipazioni all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, e via dicendo.

I debiti a vista, ed i depositi in conto corrente fruttifero, seguendo la costante ascesa verificatasi negli anni precedenti, segnavano (sempre secondo i ragguagli provvisori) al 31 ottobre scorso, un importo di 2 miliardi e 365 milioni con un aumento, rispetto alla fine di ottobre 1918, di 571 milioni.

Gli sconti e le anticipazioni, che al 31 ottobre 1918 avevano raggiunto, rispettivamente, le cifre di 1 miliardo e 246 milioni e 914 milioni, sono saliti, alla fine dello scorso ottobre, a cifre più alte, e cioè a 1 miliardo e 518 milioni gli sconti, e a 1 miliardo e 327 milioni le anticipazioni.

Questo notevole sviluppo è indice di una lenta, ma sicura ripresa dell'attività economica del paese.

L'azienda della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ha potuto assolvere degnamente, anche in questo secondo semestre del 1919, il suo benefico cómpito finanziario ed economico.

La fiducia che dimostra il pubblico italiano nell'affidare i propri risparmi allo Stato, anzichè scuotersi, col succedersi di eventi or lieti, or tristi, è andata sempre rinvigorendosi, di modo che il capitale dei depositi del risparmio postale, che al 1° gennaio dell'anno corrente ammontava a 3 miliardi e 452 milioni, è salito al 31 ottobre scorso a 4 miliardi e 712 milioni e raggiungerà facilmente alla fine dell'anno i 5 miliardi, con un aumento nell'anno di circa 1 miliardo e mezzo.

Alle normali fonti delle disponibilità della Cassa si è aggiunta, dal novembre 1918, quella di 500 milioni che lo Stato ha messo a disposizione di essa allo scopo di sopperire ai bisogni degli enti locali per la esecuzione di opere pubbliche.

Ond'è che il fiorente Istituto, senza rallentare i suoi cospicui impieghi in titoli di Stato, ha potuto soddisfare tutte le richieste di mutui rivoltegli da Provincie, Comuni e Consorzi, concedendo, dal 1° novembre 1918 al 31 ottobre 1919, più di 160 milioni di mutui, alla quale somma vanno aggiunti 121 milioni assegnati, ma non ancora formalmente concessi.

L'azione di credito della Cassa depositi si è pure svolta nelle numerose e importanti sovvenzioni che la legge le ha imposto per la costruzione delle linee telefoniche, per opere pubbliche nelle colonie, per il credito agli impiegati e per altri scopi.

Anche nel campo della previdenza è continuato il progressivo incremento di inscritti, di contributi, di pensioni e di patrimonio.

In complesso, per i sette Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi, i quali dal luglio 1919 hanno aumentato il loro patrimonio da 150 milioni a 472 milioni, gli inscritti sono oggi 202,596 e gli assegni liquidati 19,850, i quali rappresentano pensioni per un importo annuo di oltre lire 13 milioni e 600 mila e indennità per più di lire 4 milioni e 700 mila.

In relazione ai pagamenti straordinari è aumentato notevolmente il debito pubblico, che da 63 miliardi e 371 milioni - quale era al 31 ottobre 1918 - è salito a 83 miliardi e 719 milioni al 31 ottobre 1919. Ed analizzando le varie partite che costituiscono il debito stesso, si ha che:

a) i buoni del tesoro ordinari e per forniture militari, che al 31 ottobre 1918 erano in circolazione per un ammontare di 8 miliardi e 925 milioni, ammontano al 31 ottobre 1919 a 15 miliardi e 961 milioni.

I buoni poliennali, durante lo stesso periodo, salirono da 3 miliardi e 420 milioni a 6 miliardi e 745 milioni;

b) la circolazione bancaria a debito del tesoro al 31 ottobre 1918 (esclusi 346 milioni anticipati alla Cassa depositi e prestiti ed alle Società concessionarie di ferrovie pubbliche) era di 6 miliardi e 747 milioni, compresi i 211 milioni anticipati per requisizione di cereali nel mese di ottobre 1918 e che non erano stati ancora denunciati al tesoro quando venne compilata l'esposizione finanziaria dello scorso anno. Alla fine dell'ottobre 1919 avevasi un debito per circolazione bancaria di 9 miliardi e 600 milioni a carico del tesoro, con un aumento di 2 miliardi e 853 milioni.

(*Continua*).

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita è giunta stamane, alle 11,5 a Roma, da Bordighera.

Il ministro della giustizia comunica:

Per norma delle autorità amministrative e giudiziarie e di tutti gli interessati, si ravvisa opportuno rammentare che sono tuttora pendenti i termini stabiliti in numerosi decreti Reali e Luogotenenziali del periodo della guerra, la decorrenza dei quali deve prendere inizio dalla conclusione e pubblicazione della pace, o dalla cessazione dello stato di guerra, non essendo ancora esecutivo nessun trattato di pace, il Governo ha provveduto con apposito progetto di legge, fino dalla precedente legislatura, onde poter stabilire agli effetti dei rapporti civili e amministrativi, da quale data si dovranno far decorrere i predetti termini. Quale progetto di legge, decaduto per la fine della legislatura, fu ripresentato al Senato nella seduta del 5 dicembre corrente ed è in esame presso la Commissione già nominata dagli uffici.

Frattanto è illegale considerare a qualsiasi effetto verificata la decorrenza dei termini suindicati: e le autorità non possono emanare provvedimenti fondati sul presupposto dell'avvenuta decorrenza.

Ai bambini delle terre redente. — In considerazione dei non lievi bisogni in cui trovansi tante famiglie delle regioni riunite di recente alla madre patria, la Giunta municipale di Roma ha deliberato di elargire la somma di L. 100.000, che verranno affidate per l'impiego al Comitato presieduto da S. A. R. la Duchessa d'Aosta.

Per i bambini poveri di Vienna. — La Giunta comunale di Roma, ha deliberato, ieri, di erogare a favore dei piccoli infelici, dei quali parecchie centinaia già sono ospiti della filantropia italiana, la somma di L. 50.000, affidandola alla presidenza della Croce Rossa italiana, che attende appunto alla organizzazione dell'opera benefica.

Beneficenza. — Inaugurandosi l'altrieri ad Olgiate Olona, nella villa Gonzaga, regalata dalla munificenza del comm. Piero Preda, che ne aveva fatto l'acquisto per L. 230.000, l'Istituto di provenzione antitubercolare infantile, ebbero luogo altre manifestazioni di florita carità. L'on. senatore Mangiagalli ed altri cospicui personaggi presenti si inscrissero per un complesso di L. 200.000 a favore del filantropico Istituto, per il quale l'Italia tiene il primato nel campo della filantropia disposata alla scienza.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

BUCAREST, 16. — Il deputato Mandresco in occasione della rivista degli ultimi battaglioni della legione romena ha parlato oggi alla Camera dei deputati inneggiando all'opera dell'Italia e ha proposto di trasmettere al Governo e al popolo italiano i ringraziamenti del Parlamento e della nazione romena.

La Camera ha approvato la proposta con una entusiastica acclamazione all'Italia.

BUCAREST, 17. — Stamane il Re Ferdinando, circondato da un brillante stato maggiore, dalle autorità civili della Transilvania, dal ministro d'Italia Martin Franklin e dall'addetto militare italiano generale Perico, ha passato in rivista gli ultimi battaglioni romeni giunti dall'Italia.

Il Sovrano ha espresso il suo alto compiacimento agli ufficiali italiani addetti ai legionari.

I battaglioni con bandiere romene e italiane hanno attraversato la città acclamati dalla folla.

I giornali pubblicano articoli di simpatia verso l'Italia.

LONDRA, 17. — Secondo un'informazione dell'*Agenzia Reuter* nei circoli ufficiali di Londra non si ha alcuna conferma circa le notizie corse nei riguardi del problema di Fiume.

Durante le recenti conferenze a Londra i rappresentanti della Gran Bretagna e della Francia hanno consegnato all'on. Scialoja una nota e si attende la risposta del Governo italiano.

PARIGI, 17. — Il Consiglio supremo si è riunito stamane al Ministero degli affari esteri sotto la presidenza di Jules Cambon, in assenza di Clémenceau.

L'ambasciatore degli Stati Uniti assisteva in rappresentanza del suo governo. Erano pure presenti Loucheur e Leygues.

Loucheur ha fatto una lunga esposizione circa la conversazione che ha avuto con il cancelliere Renner sul programma finanziario a lungo termine che deve essere adottato per rimediare alla triste situazione dell'Austria. In questo programma è previsto il concorso degli Stati Uniti per il quale si attendono le decisioni del governo americano.

Loucheur ha esposto quindi i primi risultati delle sue conversazioni con i tecnici tedeschi circa la consegna del materiale natante richiesto come compenso per l'affondamento della flotta a Scapaflow.

Leyguer è stato chiamato ad esporre il suo parere sulla questione. Si afferma che i delegati tedeschi vogliano proporre di ridurre la quantità dei materiali dei docks reclamati dagli alleati e di consegnare unità attualmente in costruzione, invece di quelle che sono previste nel progetto del protocollo.

I periti navali alleati dei tedeschi hanno tenuto stamane una nuova seduta sotto la presidenza dell'ammiraglio Grassi. I dati relativi alla consegna del materiale natante forniti ieri dai delegati tedeschi sono stati confrontati con quelli degli alleati.

Oggi avrà luogo una seduta della Commissione, alla quale assisteranno i periti navali alleati e tedeschi.

PARIGI, 17. — Sebbene il viaggio del cancelliere Renner in Francia non abbia avuto che lo scopo di informare i governi alleati sulla situazione finanziaria ed alimentare dell'Austria, il Consiglio supremo ha creduto di dover approfittare della sua presenza a Parigi per comunicargli le decisioni già prese dagli alleati riguardo al Vorarlberg e in generale circa tutte le manifestazioni che possono minacciare l'integrità territoriale dell'Austria.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*